

La definizione delle liti pendenti

La valenza dei rilievi annullati in autotutela

di Gianfranco Antico

L'art. 11, del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, ha previsto la definizione agevolata delle controversie tributarie, che ha trovato la conversione nella legge con alcune modifiche n. 96 del 21 giugno 2017.

Come è noto, sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del D.L.n.50/2017 – 24 aprile 2017 - e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Lo sconto normativo di sanzioni e interessi

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 602/73¹, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'art. 30, c. 1, del citato D.P.R. n. 602/73².

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. Mentre, in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla presente definizione.

¹ Gli interessi che si applicano a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte (4% annuo)

² Gli interessi che si applicano una volta decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, del D.P.R. n. 602/73 per il pagamento.

Definizione

Come abbiamo anticipato sono definibili le controversie in cui il ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017.

Definizione	
Definibili	→ Le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Naturalmente vi rientrano anche i ricorsi/reclami proposti per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, atteso che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/92, il reclamo è introdotto direttamente con il ricorso.

Sono normativamente escluse dalla definizione (art. 11 c. 4) le controversie concernenti anche solo in parte:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a, delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione (dazi doganali, contributi derivanti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero e dell'isoglucosio, nonché dell'Iva armonizzata UE;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Determinazione degli importi dovuti

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 11, la definizione avviene "col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20" del DPR n. 602 del 1973, "calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui di cui all'articolo 30, comma 1" del medesimo decreto.

Il successivo comma 2 dispone che, se la controversia attiene "esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione".

Come rilevato dalle Entrate nella circolare esplicativa pubblicata (n. 22/E del 28 luglio 2017) il cosiddetto "*importo lordo dovuto*", cioè la somma dovuta per la definizione è costituita:

- da tutti gli importi spettanti all'Agenzia delle entrate, richiesti con l'atto impugnato, nella misura in cui sono stati contestati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con esclusione solo delle sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie collegate al tributo. In particolare, per quanto concerne gli interessi, occorre tener conto di quelli di cui all'atto impugnato calcolati fino alla data di notifica dell'atto stesso;
- dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del DPR n. 602 del 1973, calcolati sull'importo dei tributi recati dall'atto impugnato per il periodo che va dalla data di notifica dell'atto medesimo fino al sessantesimo giorno successivo.

Per le liti vertenti unicamente sugli interessi di mora o sulle sanzioni non collegate al tributo, l'importo lordo dovuto è costituito dal 40% di quello in contestazione.

Per le liti che attengono esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, la circolare pubblicata precisa che occorre verificare se l'importo relativo agli stessi tributi sia stato definito con altra tipologia di definizione (ad esempio, definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex articolo 6 del DL n. 193 del 2016) o sia stato, comunque, pagato; in tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 2 ottobre 2017.

Gli atti annullati

La stessa circolare n. 22/2017, richiamando il precedente documento di prassi diramato per la vecchia chiusura delle liti (C.M. n. 17/E del 2003, paragrafo 1.13), precisa che l'importo lordo va calcolato "*al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, ovvero per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevole all'Ufficio. Invero, la parte della controversia sulla quale si è formato il giudicato interno, sfavorevole all'Amministrazione, deve considerarsi non più pendente. Allo stesso modo, qualora l'Amministrazione, in esercizio del potere di autotutela, abbia annullato parzialmente l'atto impugnato, deve ritenersi non più pendente la parte del rapporto controverso oggetto di annullamento*".

Esempio		
Atto di annullamento parziale	→	Avviso di accertamento 100 Atto annullato 50 Importo lordo 50

Se l'esempio sopra riportato è abbastanza scolastico, sicuramente nella pratica si possono verificare casi più particolari: si pensi all'ipotesi in cui l'annullamento intervenga in questi giorni, prima della presentazione della domanda di definizione. Alla luce delle indicazioni offerte, a nostro avviso, un atto formale di annullamento che intervenga successivamente, con contestuale richiesta di cessazione parziale della lite, potrebbe giocare ai fini della determinazione del valore.

Modalità di versamento

Il comma 5, dell'articolo 11, del D.L. n. 50/2017, in ordine alle modalità versamento degli importi dovuti richiama le disposizioni previste dall'art.8 del D.Lgs. n. 218/97, con riduzione però a 3 del numero massimo di rate. Né è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2.000 euro.

Il termine per il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, di importo pari al 40 % del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 (2 ottobre, atteso che il 30 settembre è sabato) e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:

- a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30 novembre;
- b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30 giugno (2 luglio, atteso che il 30 giugno case di sabato).

Ricordiamo che è possibile scomputare, dagli importi dovuti, quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'art.6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225.

Resta fermo che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento.

31 agosto 2017

Gianfranco Antico